

Assicurazione per la Responsabilità Civile Auto (RCA) – Autovetture Storiche

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C auto (DIP Aggiuntivo R.C. auto)

Prodotto: TUA Collezione – Autovetture

Compagnia: TUA ASSICURAZIONI Gruppo Cattolica Assicurazioni



Documento redatto il 01/01/2019; il presente DIP Aggiuntivo R.C auto è pubblicato sul sito internet di Impresa ed è l'ultimo disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel DIP -Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

TUA Assicurazioni S.p.A. – Gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritta all'albo imprese IVASS n. 1.00132. con provvedimento ISVAP n. 1041 del 20 novembre 1998 G.U n. 277 del 26/11/1998 ha sede legale e sociale in Italia in Largo Tazio Nuvolari, 1 – 20143 Milano (MI) tel. 02/2773399; sito internet www.tuaassicurazioni.it; info@tuaassicurazioni.it; PEC: tuaassicurazioni@pec.it

Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

Con riferimento all'ultimo bilancio approvato, l'ammontare:

- del Patrimonio Netto è pari a 133,3 milioni di euro (la parte relativa al capitale sociale è pari a 23,2 milioni di euro - il totale delle riserve patrimoniali ammonta a 100,8 milioni di euro);
- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a euro 80,9 milioni di euro (a);
- del Requisito Patrimoniale Minimo è pari a euro 36,4 milioni di euro;
- dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 123,3 milioni di euro (b);
- dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale Minimo è pari a 111,2 milioni di euro.

Relativamente all'indice di solvibilità (solvency ratio), i fondi propri ammissibili ammontano a 1,52 volte il requisito patrimoniale Solvency II (SCR) (b/a).

Per ulteriori informazioni circa la solvibilità e la condizione finanziaria dell'impresa si invita a consultare il sito al seguente link: www.tuaassicurazioni.it/chi-siamo/tua-assicurazioni

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

Massimali	Puoi concordare con la compagnia massimali più elevati di quelli minimi previsti dalla legge accettando di pagare un premio più alto. Si rinvia al DIP Danni per l'indicazione dei massimali minimi di legge.
Tipo di guida	Il veicolo assicurato può essere guidato dal conducente, autorizzato ed identificato sul contratto o facente parte del suo nucleo familiare.

Quali coperture posso aggiungere alla R.C. AUTO pagando un premio aggiuntivo?

In aggiunta alla garanzia r.c. auto obbligatoria è possibile, ma non obbligatorio, acquistare ulteriori garanzie e servizi di assistenza.

ASSISTENZA (opzionale)	
Tipologie di garanzie	<ul style="list-style-type: none">• Assistenza: TUA ti mette a disposizione, nei limiti delle singole prestazioni, un aiuto nel caso in cui dovessi trovarti in difficoltà a seguito del verificarsi di uno degli eventi fortuiti descritti nelle condizioni di polizza, di cui di seguito ne vengono elencati alcuni a titolo esemplificativo:<ul style="list-style-type: none">- Soccorso Stradale – Traino (fino ad un massimale di € 200 per sinistro)- Officina Mobile in Italia – Depannage (fino ad un massimale di € 300 per sinistro)- Recupero del veicolo fuori strada (fino ad un massimale di € 200 per sinistro)- Veicolo in sostituzione- Spese d'albergo (fino ad un massimo di € 300 complessivamente per tutte le persone coinvolte nel medesimo sinistro, intese quali Assicurato ed eventuali trasportati).
Limitazioni, esclusioni e rivalse	<p>Limitazioni. Sono previste limitazioni variabili per livello di copertura e tipologia di servizio.</p> <p>Esclusioni. Sono esclusi le prestazioni principalmente in dipendenza di:</p> <ul style="list-style-type: none">• Gare automobilistiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti.

TUA ASSICURAZIONI S.P.A.

sede legale: Largo Tazio Nuvolari 1, 20143 Milano (Italia) - Tel 800.533.533 - Fax (+39) 02/2773355 – servizioclienti@tuaassicurazioni.it - tuaassicurazioni@pec.it - www.tuaassicurazioni.it COD. FISC./P.I. E N. DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI MILANO 02816710236 - R.E.A. MILANO N. 1716504 - CAP. SOC. EURO 23.160.630 int. ver. IMPRESA AUTORIZZATA ALL'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI CON PROVVEDIMENTO IVASS N. 1041 DEL 20 NOVEMBRE 1998 G.U. N. 277 DEL 26 NOVEMBRE 1998 - NUMERO ISCRIZIONE ALBO IMPRESE IVASS 1.00132 DEL 3/1/2008 - SOCIETÀ DEL GRUPPO CATTOLICA ASSICURAZIONI, ISCRITTA ALL'ALBO DEI GRUPPI ASSICURATIVI AL NUMERO 019 E SOGGETTA ALL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DA PARTE DELLA SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETÀ COOPERATIVA - VERONA

	<ul style="list-style-type: none"> • Stati di guerra e fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale e di entità tale da rendere impossibile le prestazioni • Dolo dell'Assicurato. • Suicidio o tentato suicidio. • Abuso di alcolici o psicofarmaci nonché uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni. • Qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro
--	---

PROTEZIONE LEGALE (opzionale)	
Tipologie di garanzie	<p>Garantisce diverse tipologie di protezione con copertura garantita fino al massimale indicato in polizza. Di seguito le tipologie che potrai scegliere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • “Minima auto”. Copre i casi assicurativi connessi alla circolazione del veicolo ed offre le seguenti protezioni: <ul style="list-style-type: none"> - recupero danni subiti per fatti illeciti di terzi - proporre opposizione o ricorso avverso accertamenti e provvedimenti che dispongono le sanzioni amministrative accessorie di ritiro, sospensione, revoca del documento di guida irrogate in seguito ad incidente stradale e connesse allo stesso. • “Incidenti”. Copre i casi assicurativi connessi alla circolazione del veicolo ed offre le seguenti protezioni: <ul style="list-style-type: none"> - recupero danni a persone o cose subiti per fatti illeciti di terzi - difesa in procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni connessi ad incidente stradale, - assistenza nei procedimenti di dissequestro del veicolo assicurato (sequestrato in seguito ad incidente stradale), - proporre ricorso o opposizione avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida irrogata in seguito ad incidente stradale e connessa allo stesso, consulenza telefonica • “Patente”. Copre i casi assicurativi connessi alla circolazione del veicolo ed offre le seguenti protezioni: <ul style="list-style-type: none"> - proporre ricorso o opposizione, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida irrogata in seguito ad incidente stradale e connessa allo stesso. - proporre opposizione o ricorso avverso le violazioni al Codice della Strada comportanti la decurtazione di un punteggio pari o superiore a 4 punti. - presentare ricorso amministrativo o giurisdizionale alle competenti Autorità avverso le comunicazioni dell'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida che determinano l'illegittima variazione del punteggio sulla patente dell'Assicurato. • “Controversie. Copre i casi assicurativi connessi alla circolazione del veicolo ed offre le seguenti protezioni: <ul style="list-style-type: none"> - sostenere controversie nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, derivanti da contratti riguardanti il veicolo assicurato; - assistenza di un interprete - proporre il ricorso al Prefetto o l'opposizione avanti il Giudice Ordinario di primo Grado avverso le altre sanzioni amministrative pecuniarie - anticipo cauzione penale
Limitazioni, esclusioni e rivalse	<p>Limitazioni. Sono previste limitazioni variabili per livello di copertura e garanzia. Si rimanda alle condizioni di assicurazione per il relativo dettaglio.</p> <p>Estensione territoriale. Sono previste estensioni territoriali differenti in funzione della tipologia di protezione e del caso assicurativo. Si rimanda alle condizioni di assicurazione per il relativo dettaglio.</p> <p>Esclusioni. La copertura di tutela legale non è valida principalmente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • In materia fiscale e amministrativa. • per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive; • Nei casi di violazione della normativa relativa al divieto di guida sotto l'effetto di alcool o di sostanze stupefacenti o della normativa inerente l'omissione di fermata e assistenza (vedasi parziali deroghe per ciascuna formula) • se il provvedimento di ritiro, sospensione o revoca viene adottato per la perdita dei requisiti fisici e psichici e morali.
FURTO E RAPINA (opzionale)	
Garanzie di base	<p>La garanzia ti risarcisce i danni materiali e diretti subiti, inclusi gli accessori e gli optionals stabilmente fissati sul veicolo ed indicati in polizza, a seguito di furto (consumato o tentato) e rapina, compresi i danni prodotti al veicolo nell'esecuzione del furto o rapina del veicolo stesso.</p> <p>Massimali: la garanzia è prestata fino alla concorrenza della somma assicurata concordata col Contraente ed indicata in polizza.</p>

INCENDIO (opzionale)	
Garanzie di base	Assicura i danni causati da incendio, azione del fulmine, esplosione del carburante Massimali: la garanzia è prestata fino alla concorrenza della somma assicurata concordata col Contraente ed indicata in polizza.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	Esclusioni. Sono esclusi le prestazioni principalmente in dipendenza di: <ul style="list-style-type: none"> • Danni causati da semplici bruciature non seguite da incendio. • Gare automobilistiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti. • Stati di guerra e fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale e di entità tale da rendere impossibile le prestazioni. • Dolo dell'Assicurato. • I danni ad animali, merci, indumenti, bagagli, e cose trasportate in genere.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	La garanzia è concedibile esclusivamente su presentazione di relazione peritale redatta da Perito iscritto all'albo del Tribunale o da Perito accreditato presso uno dei Registri Storici Italiani, atto che dovrà essere allegato alla polizza di cui costituirà parte integrante. Scoperti e franchigie: la garanzia può prevedere l'applicazione di uno scoperto e franchigia, come indicato in polizza. Esclusioni. Sono esclusi le prestazioni principalmente in dipendenza di: <ul style="list-style-type: none"> • Gare automobilistiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti. • Stati di guerra e fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale e di entità tale da rendere impossibile le prestazioni • Dolo o colpa grave dell'Assicurato. • Danni subiti a seguito di furto o rapina, tentati o consumati, di cose non assicurate che si trovino all'interno del veicolo assicurato

FENOMENI NATURALI (opzionale)	
Garanzie di base	Assicura i danni causati da grandine, trombe d'aria, uragani, bufere e tempeste. Massimali: la garanzia è prestata fino alla concorrenza della somma assicurata concordata col Contraente ed indicata in polizza.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	Scoperti e franchigie: la garanzia è prestata con l'applicazione di uno scoperto e franchigia, come indicato in polizza. Esclusioni. Sono esclusi le prestazioni principalmente in dipendenza di: <ul style="list-style-type: none"> • Gare automobilistiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti. • Stati di guerra e fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale e di entità tale da rendere impossibile le prestazioni. • Dolo dell'Assicurato. • Danneggiamenti dovuti ad aspirazione di acqua nel motore.

INCONVENIENTI FURTO (opzionale)	
Garanzie di base	La garanzia indennizza le spese sostenute: <ul style="list-style-type: none"> • Spese per documenti per liquidazione sinistro (fino a 100€ per evento e per anno assicurativo) • Spese di recupero e parcheggio (fino a 200€ per evento); • Rimborso delle spese per iscrizione a raduno di veicoli storici (fino a 100€ per sinistro); • Spese pesi di lavaggio e di disinfezione del veicolo dopo furto o rapina (fino a 100€ per sinistro); • Tassa automobilistica • Perdita totale per trasporto navale, ferroviario o aereo
Limitazioni, esclusioni e rivalse	Scoperti e franchigie: non previste Esclusioni: quanto non espressamente indicato nella descrizione dell'oggetto della garanzia

INCONVENIENTI INCENDIO (opzionale)	
Garanzie di base	TUA si obbliga a tenere indenne il proprietario o l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio o il locatario in Leasing del veicolo assicurato in polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, di danni cagionati involontariamente a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di accidentale incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato, quando questo non è in circolazione. Massimali: la garanzia è prestata fino ad un massimo di 150.000€.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	Scoperti e franchigie: non previste Esclusioni: quanto non espressamente indicato nella descrizione dell'oggetto della garanzia.

PROTEZIONE CONDUCENTE (opzionale)	
Garanzie di base	<p>Morte e Invalidità permanente: l'assicurazione vale per gli infortuni che il conducente del veicolo assicurato possa subire durante la circolazione, su area pubblica e privata. La garanzia è operante da quando il conducente ne sale a bordo a quando ne discende, nonché a terra nei pressi del veicolo in caso di incidente, guasto meccanico o avaria. Qualora l'infortunio abbia come conseguenza la morte dell'assicurato, TUA corrisponde la somma assicurata ai beneficiari o, in difetto di designazione, agli eredi legittimi o testamentari. L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente per infortunio. Qualora l'infortunio abbia come conseguenza una invalidità permanente dell'assicurato totale o parziale, entro due anni dal giorno dell'infortunio (anche se nel frattempo la polizza è scaduta), TUA corrisponde:</p> <p>a) se l'infortunio ha come conseguenza l'invalidità permanente totale, TUA corrisponde la somma assicurata;</p> <p>b) se l'infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente parziale, l'indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità permanente che va accertato facendo riferimento ai valori, da intendersi quali massimi, delle menomazioni indicate nelle condizioni di polizza.</p> <p>Rimborso spese cura: in caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza, TUA assicura fino alla concorrenza della somma assicurata e per la parte di spese che non risultano a carico del Servizio Sanitario Nazionale, il rimborso delle spese espressamente indicate nelle condizioni di polizza ed effettivamente sostenute, nei 180 giorni successivi all'infortunio. A titolo esemplificati verranno rimborsate le spese:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se c'è stato ricovero o intervento chirurgico ambulatoriale: <ul style="list-style-type: none"> ○ accertamenti diagnostici (compresi gli onorari medici); ○ onorari del chirurgo e di ogni altro componente l'équipe operatoria, diritti di sala operatoria e materiali di intervento compresi gli apparecchi terapeutici, protesici e le endoprotesi applicate durante l'intervento; rette di degenza; assistenza medica e infermieristica, cure, trattamenti fisioterapici rieducativi, medicinali ed esami somministrati o praticati durante il ricovero; ○ esami, acquisto di medicinali, prestazioni mediche, chirurgiche e infermieristiche, trattamenti fisioterapici o rieducativi, cure termali (escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera). ○ tickets relativi alle prestazioni che precedono. • Se non c'è stato ricovero o intervento chirurgico ambulatoriale: <ul style="list-style-type: none"> ○ accertamenti diagnostici, le radioscopie, le radiografie, gli esami di laboratorio, l'acquisto di medicinali, le prestazioni mediche, chirurgiche e infermieristiche, i trattamenti fisioterapici o rieducativi • Cure e protesi dentarie da infortunio <p>Diaria da ricovero: TUA, in caso di ricovero in istituto di cura dell'assicurato per infortunio, corrisponde allo stesso l'indennità giornaliera prevista in polizza per ciascun giorno di degenza, per la durata massima di 180 giorni per ogni infortunio e per un periodo non superiore a 300 giorni per più sinistri che dovessero verificarsi nel medesimo anno assicurativo.</p> <p>Massimali: la garanzia è prestata fino alla concorrenza della somma assicurata concordata col Contraente ed indicata in polizza.</p>
Limitazioni, esclusioni e rivalse	<p>Scoperti e franchigie: la garanzia è prestata con l'applicazione di uno scoperto, come indicato in polizza.</p> <p>Esclusioni. Sono esclusi le prestazioni principalmente in dipendenza di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • partecipazione a gare o competizioni sportive, ed alle relative prove e allenamenti, che prevedano l'uso di veicoli o natanti a motore e che non siano di regolarità pura; • gli infortuni conseguenti a reati o ad azioni dolose compiute o tentate dall'assicurato. Sono compresi quelli sofferti in conseguenza di imprudenza o negligenza anche gravi dell'assicurato stesso; • gli infortuni occorsi sotto l'influenza di sostanze psicoattive (alcolici, stupefacenti, farmaci, sostanze psicotrope), assunte non a scopo terapeutico; • gli infortuni occorsi alla guida di veicoli o natanti se l'assicurato non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore. Tuttavia è compreso l'infortunio subito dall'assicurato che guidi con patente scaduta da meno di 180 giorni e purché in possesso, al momento del sinistro, dei requisiti per il rinnovo;

R.C Trasportati (opzionale)	
Garanzie di base	TUA assicura la Responsabilità Civile dei trasportati per i danni da questi involontariamente cagionati a terzi non trasportati, in conseguenza della circolazione e i danni materiali all'interno del veicolo in conseguenza dell'accoglimento a bordo di vittime di incidenti stradali per il loro trasporto ad un posto di soccorso medico Massimali: la garanzia è prestata fino ad un massimo di 250.000€ per i danni cagionati a terzi e fino a 200€ i danni materiali all'interno del veicolo a seguito di soccorso vittime della strada
Limitazioni, esclusioni e rivalse	Scoperti e franchigie: non previste Esclusioni: quanto non espressamente indicato nella descrizione dell'oggetto della garanzia.

NON AUTO RC (opzionale)	
Garanzie di base	Assicura i danni da responsabilità civile cagionati involontariamente a terzi e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale, che si verifichi su strada pubblica o in area a questa equiparata, inerente ai seguenti rischi: <ul style="list-style-type: none"> • proprietà ed uso di velocipedi (comprese le biciclette elettriche); • uso di monopattini, pattini, rollerblade e ski-roll; • proprietà ed uso di apparecchi di ausilio per la mobilità quali carrozzelle per disabili anche elettriche; • proprietà o uso di mezzi, nell'ambito di impianti sportivi, di ausilio per lo svolgimento dell'attività sportiva stessa (quali ad esempio veicoli elettrici); • proprietà ed uso di imbarcazioni a remi o a vela, compreso il windsurf, di lunghezza non superiore a 6,5 metri; • in qualità di trasportato sui mezzi di trasporto pubblico o privato. Massimali: la garanzia è prestata fino ad un massimo di 250.000€ per sinistro
Limitazioni, esclusioni e rivalse	Scoperti e franchigie: La garanzia è prestata con una franchigia di 250 €. Esclusioni. Sono esclusi le prestazioni principalmente in dipendenza di: <ul style="list-style-type: none"> • Gare automobilistiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti. • derivanti dall'esercizio di attività professionali, commerciali, artigianali e comunque retribuite; • Dolo dell'Assicurato. • Danni da furto • subiti dal coniuge, dai figli, dai genitori dell'assicurato, nonché di ogni altro parente o affine convivente

NON AUTO INFORTUNI (opzionale)	
Garanzie di base	TUA si impegna ad erogare le prestazioni stabilite in polizza, nel caso in cui il proprietario del veicolo assicurato, subisca un infortunio alla guida di mezzi non soggetti all'obbligo di assicurazione di cui alla Legge quali: <ul style="list-style-type: none"> • velocipedi (comprese le biciclette elettriche); • monopattini, pattini, rollerblade e ski-roll; • apparecchi di ausilio per la mobilità quali carrozzelle per disabili anche elettriche; • nell'ambito di impianti sportivi, mezzi di ausilio per lo svolgimento dell'attività sportiva stessa (quali ad esempio veicoli elettrici); • proprietà ed uso di imbarcazioni a remi o a vela, compreso il windsurf, di lunghezza non superiore a 6,5 metri; • ovvero in qualità di trasportato sui mezzi di trasporto pubblico o privato. Massimali: la garanzia è prestata fino ad un massimo di 100.000€ in caso di morte o di invalidità permanente.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	Scoperti e franchigie: non si ha diritto all'indennizzo per invalidità permanente quando questa sia di grado pari o inferiore al 10%. Se l'invalidità permanente supera il 10% del totale viene corrisposto l'indennizzo solo per la parte eccedente tale franchigia. Esclusioni. Sono esclusi le prestazioni principalmente in dipendenza di: <ul style="list-style-type: none"> • infortuni subiti alla guida di mezzi soggetti all'obbligo di assicurazione di cui alla Legge o comunque a motore non elettrico; • infortuni subiti in qualità di passeggero durante viaggi aerei diversi dai regolari voli di linea; • la pratica dei seguenti sport: guidoslitta, bungee jumping, slittino, bob, skeleton, discesa nei tratti montani di fiumi e torrenti (torrentismo, hydrospeed, rafting, canyoning), downhill, hockey a rotelle e su ghiaccio motonautica, immersione subacquea con autorespiratore, navigazione in mare in solitaria, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, sci d'alpinismo, sci estremo e/o fuoripista, sport equestri; • Gare automobilistiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti. • derivanti dall'esercizio di attività professionali • Dolo dell'Assicurato. • Danni da furto



Che cosa non è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto quelle fornite nel DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

L'assicurazione non è operante nei casi seguenti:

- ! Per i danni causati a terzi dalla circolazione in aree aeroportuali
- ! danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara;
- ! nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza o il veicolo non sia guidato dal proprietario o dal suo dipendente
- ! nel caso di veicolo su cingoli o ruote non gommate, per i danni causati alla pavimentazione stradale

La prestazione assicurativa può essere assoggettata a limiti (franchigie e scoperti) concordati con il Contraente e indicati nella polizza.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	<p>Denuncia di sinistro: Per la garanzia RC Auto il contraente o l'assicurato devono comunicare il sinistro all'impresa o all'agenzia di competenza entro 3 giorni. La denuncia può essere redatta sul Modulo di Constatazione Amichevole di Incidente (c.d. Modulo CAI). La richiesta di risarcimento deve essere indirizzata alla Società se:</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'incidente ha coinvolto solo due veicoli/ciclomotori entrambi identificati, assicurati e immatricolati in Italia. • Se, pure in presenza di danni fisici alla persona, le lesioni riportate non comportino un'invalidità permanente superiore al 9%. • Per lesioni subite da un terzo trasportato, anche se di gravità superiore al suddetto limite. <p>La richiesta di risarcimento deve essere indirizzata alla compagnia di controparte se:</p> <ul style="list-style-type: none"> • I veicoli coinvolti sono più di due • Uno o più dei veicoli coinvolti non sono identificati o assicurati o immatricolati in Italia • Le lesioni riportate dalle persone fisiche sono gravi <p>Nel caso in cui il veicolo di controparte sia non identificato o non assicurato, la richiesta di risarcimento deve essere indirizzata a CONSAP, Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici. Info su www.consap.it Per le coperture opzionali il sinistro deve essere comunicato, entro 3 giorni, per lettera, allegando la documentazione necessaria (es. denuncia presentata alle Autorità competenti, verbali, ecc.).</p>
	<p>Rimborso del sinistro per evitare il malus: In caso di sinistro per proprie responsabilità, l'assicurato può evitare l'applicazione del malus e la maggiorazione del premio rimborsando gli importi liquidati. La richiesta deve essere inoltrata a CONSAP, info su www.consap.it</p>
	<p>Gestione da parte di altre imprese: La gestione dei sinistri Protezione Legale è stata affidata dalla Società ad ARAG SE – Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia – viale del Commercio n. 59, 37135 – Verona. Principali riferimenti: – telefono centralino: 045.8290411; – fax per invio nuove denunce di sinistro 045.8290557; – e-mail per invio nuove denunce di sinistro: denunce@ARAG.it; – fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro 045.8290449.</p> <p>Per i sinistri Assistenza l'assicurato potrà telefonare alla Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24 facente capo al numero verde (valido solo per telefonate dall'Italia) 800.833.800 Oppure al numero di Milano: 02-58.28.69.82, oppure se non può telefonare può inviare un telegramma a EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 MILANO</p>
	<p>Prescrizione: il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione della responsabilità civile il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto all'assicurato il risarcimento dei propri danni o ha promosso contro di questo l'azione.</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	<p>Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, rese dal soggetto legittimato a fornire le indicazioni richieste al momento della stipulazione del contratto e la mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono compromettere il diritto alla prestazione</p>

Obblighi dell'impresa	<p>Nel caso in cui sia applicabile la procedura di Risarcimento Diretto, se la richiesta di risarcimento è conforme e il danno è risarcibile, l'Assicuratore comunica al danneggiato la somma offerta per il risarcimento; se invece il danno non è risarcibile comunica al danneggiato i motivi per cui ritiene di non dover fare l'offerta.</p> <p>Tali comunicazioni vengono effettuate:</p> <ul style="list-style-type: none"> entro 30 giorni, dalla ricezione della richiesta nel caso di danni materiali e con il modulo CAI firmato da entrambi i conducenti; entro 60 giorni, dalla ricezione della richiesta di risarcimento nel caso di danni materiali e con il modulo CAI firmato da un solo conducente; entro 90 giorni, nel caso di lesioni, dalla ricezione dell'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti. <p>In caso di accettazione della somma offerta a tacitazione del danno, la Società effettuerà il pagamento al danneggiato, entro il termine di 30 giorni dalla sottoscrizione della quietanza di pagamento.</p>
------------------------------	---



Quando e come devo pagare?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto quelle fornite nel DIP Danni.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto quelle fornite nel DIP Danni.



Come posso disdire la polizza?

Clausola di tacito rinnovo	Ad integrazione delle informazioni fornite nel DIP Danni, si precisa che anche le garanzie accessorie, se acquistate, cessano alla scadenza prevista senza tacito rinnovo e senza necessità di inviare disdetta.
Ripensamento dopo la stipulazione	Il Contraente, a norma dell'articolo 67 duodecies del Decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005 (e successive modifiche ed integrazioni), qualora il contratto di assicurazione sia stato collocato a distanza, ha diritto di recedere dal contratto entro 14 giorni successivi alla data di conclusione del contratto, senza dover indicare il motivo, a condizione che in tale periodo non sia avvenuto nessun sinistro.
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni



A chi è rivolto questo prodotto?

Questo prodotto è pensato per i proprietari di autovetture storiche immatricolate da almeno 40 anni, iscritte ad uno dei registri previsti dal codice della strada e dalle condizioni di assicurazione (A.S.I., Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico F.M.I.) ed utilizzate per il tempo libero, per la partecipazione a rievocazioni storiche o a raduni ed incontri di collezionisti, per sfilate, manifestazioni e simili.



Quali costi devo sostenere?

La provvigione media riconosciuta agli intermediari (Agenti) è pari al 9%.

COME PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'impresa assicuratrice	I reclami vanno inoltrati a: TUA Assicurazioni S.p.A. Servizio Reclami c/o Società Cattolica di Assicurazioni Società cooperativa Servizio Reclami di Gruppo Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona (Italia) Fax: 02/2773470 E-mail: reclami@tuaassicurazioni.it La compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). Per la garanzia Rc Auto La Mediazione è obbligatoria e condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile nei confronti dell'Impresa, attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti). La mediazione è obbligatoria anche relativamente alle altre garanzie.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. Per la garanzia Rc Auto: La Negoziazione Assistita è obbligatoria e condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile nei confronti dell'Impresa, attinente alle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti 50.000 euro (salvo che, in relazione a quest'ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria). La Negoziazione Assistita non è obbligatoria relativamente alle altre garanzie.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	- è possibile attivare la procedura prevista dall'Accordo del 19 marzo 2012, tra ANIA e Associazioni dei consumatori sulla procedura per la conciliazione delle controversie derivanti da sinistri r.c. auto tra imprese assicuratrici e consumatori, per le controversie inerenti alla gestione di sinistri del ramo RCA la cui richiesta di risarcimento non supera i 15.000,00 €; - Relativamente alle garanzie diverse dall'R.C.A., ciascuna delle parti ha la facoltà di nominare un perito regolarmente iscritto nel Ruolo Nazionale dei Periti Assicurativi al fine di determinare l'ammontare del danno. In caso di disaccordo tra i periti di parte in merito alla quantificazione del danno, si procede alla nomina di un terzo periodo individuato di comune accordo o in difetto dal Presidente del tribunale nella cui giurisdizione ha sede l'Agenzia cui è assegnato il contratto (art. 36 delle CGA). - Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile attivare la rete FIN-NET e presentare reclamo rivolgendosi direttamente al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l'Impresa di Assicurazione (rintracciabile accedendo al sito della Commissione europea: http://www.ec.europa.eu/fin-net) oppure all'IVASS, che provvede a coinvolgere il soggetto competente, dandone notizia al reclamante.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.